

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di
Lucca

Oggetto: Riconoscimento delle ore di formazione del personale ATA per l'accesso alle posizioni economiche di cui al DM n. 140/2024. Richiesta di uniforme applicazione della normativa vigente.

La scrivente Organizzazione Sindacale Flc Cgil, a seguito di numerose segnalazioni pervenute dalle lavoratrici e dai lavoratori, rileva la persistente adozione di interpretazioni restrittive in ordine al riconoscimento delle ore di formazione svolte dal personale ATA, in particolare con riferimento ai corsi effettuati nel periodo estivo e durante la fruizione delle ferie.

In particolare, è stato segnalato il diniego del riconoscimento delle ore di formazione e/o del relativo recupero orario, anche in presenza di regolare attestato di frequenza, con motivazioni riconducibili alla mancata comunicazione preventiva dell'avvio del corso.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che:

- l'art. 11, comma 1, del D.M. n. 140 del 12 luglio 2024 stabilisce che "la frequenza dei corsi di formazione è considerata servizio a tutti gli effetti";
- le indicazioni ministeriali, tra cui la FAQ n. 20, confermano il principio del riconoscimento delle attività formative quale servizio;
- l'art. 36 del CCNL 2019-2021 riconosce la formazione come diritto contrattualmente garantito del personale scolastico;
- la formazione è espressamente individuata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito quale requisito per l'accesso alle posizioni economiche del personale ATA;
- il comma 5 dell'art. 11 del D.M. 140/2024, pur prevedendo la partecipazione "a richiesta" in caso di assenza giustificata dal servizio, non contempla alcuna sanzione o perdita del diritto in caso di tardiva comunicazione;
- le ferie costituiscono un diritto costituzionalmente garantito (art. 36 Cost.) e, in quanto tali, non sono riducibili né comprimibili per alcuna ragione, neppure su richiesta del lavoratore.

Si evidenzia, altresì, che i corsi di formazione si sono svolti nel periodo estivo, coincidente con la fruizione generalizzata delle ferie del personale, circostanza già oggetto di rilievo da parte della nostra organizzazione sindacale. In tale contesto, la modalità asincrona di erogazione ha consentito la fruizione compatibilmente con le esigenze individuali del personale interessato.

La eventuale tardiva comunicazione/richiesta della partecipazione al corso non risulta assistita da alcuna previsione sanzionatoria idonea a giustificare il diniego del riconoscimento delle ore, né può incidere sulla qualificazione della formazione quale servizio a tutti gli effetti ai sensi della normativa vigente.

Per quanto sopra, si invitano/diffidano formalmente codeste Istituzioni scolastiche a garantire un'applicazione uniforme della normativa vigente, procedendo al riconoscimento delle ore di formazione svolte dal personale e al conseguente recupero orario ovvero, in alternativa, al relativo pagamento, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e ministeriali.

La scrivente Organizzazione si riserva di adire alle competenti sedi, anche giudiziarie, a tutela dei diritti del personale interessato, qualora dovessero persistere prassi difformi e restrittive.

Lucca 10/02/2026

Seg. Gen. Flc Cgil di Lucca
Antonio Mercuri